

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2590 del 08/06/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società MAJANI 1796 Spa per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione di prodotti a base di cioccolato e frutta secca tostata, sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via G. Brodolini n. 16 Loc. Crespellano
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2644 del 04/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto GIUGNO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **MAJANI 1796 Spa** per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione di prodotti a base di cioccolato e frutta secca tostata, sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via G. Brodolini n. 16 Loc. Crespellano.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società MAJANI 1796 Spa (C.F. e P.IVA 02691991208) per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione di prodotti a base di cioccolato e frutta secca tostata, sito in Comune di VALSAMOGGIA (BO), via G. BRODOLINI n. 16 Loc. CREPELLANO, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1423 del 12/05/2016, con scadenza di validità in data 08/07/2031, e rilasciato dal SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con prot. n. 36611 del 09/07/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento / di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁶** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1423 del 12/05/2016, con scadenza di validità in data 08/07/2031, e contestualmente richiede al SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
 6. Obbliga la società **MAJANI 1796 Spa** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società MAJANI 1796 Spa (C.F. e P.IVA 02691991208) con sede legale e impianto in Comune di Valsamoggia (BO), Via G. Brodolini n. 16 Loc. Crespellano, ha presentato, nella persona di Ivan Muccinelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 16/01/2020 (Prot. n. 1908/2020) la domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di introduzione di nuovo punto di emissione e modifica in aumento della portata di emissioni esistenti ed autorizzate, con prosecuzione senza modifiche per le restanti matrici scarichi ed impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 4992/2020 del 04/02/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/02/2020 al PG/2020/17879 e confluito nella **Pratica SINADOC 5117/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/30664 del 26/02/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato C - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.

Bologna, data di redazione 04/06/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MAJANI 1796 Spa

Produzione e commercializzazione di prodotti a base di cioccolato e frutta secca tostata

Comune di Valsamoggia, via G. Brodolini n° 16, Loc. Crespellano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico esistente, nel Fosso Chiesa Nuova (di competenza del Consorzio di Bonifica Renana), di acque reflue industriali costituite dalle acque di raffreddamento delle macchine per le lavorazioni di raffinazione dell'impasto e temperaggio in automatico del cioccolato. La qualità dell'acqua scaricata nel fosso risulta essere la stessa di quella prelevata dal pozzo, salvo che per una modesta variazione di temperatura (+ 2° circa).

Prescrizioni

Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 96802 del 15/06/2012 CL 11.4.5/101/2011. Tale atto è allegato di seguito quale parte integrante e sostanziale del presente Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento:

- copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla di Provincia di Bologna in data 15/06/2012 al PG 96802, CL 11.4.5/101/2011.

Pratica Sinadoc 5117/2020

Documento redatto in data 04/06/2020

Autorizzazione allo scarico
ai sensi del D.Lgs.152/2006 – parte terza

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE E SANZIONI

VISTA l'autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. 0073490/2000 del 20.06.2000 CL 11.4.5/54/2000, rinnovata con atto PG N. 0038321/2006 del 07.02.2006 CL 11.4.5/370/2003 e con atto PG N. 0245957/2007 del 20.07.2007 CL 11.4.5/144/2007, rilasciati dalla Provincia di Bologna alla Società **MAJANI 1796 S.p.A.** per lo scarico di acque reflue industriali originate dal processo produttivo dello stabilimento, dove si svolge l'attività di Industria Dolciaria, sito in comune di **Crespellano (BO)** in via **G. Brodolini civ. 16**, con scadenza di validità il 19.06.2012;

VISTA la domanda di rinnovo di autorizzazione, in atti al PG N. 0086050/2011 del 18.05.2011 fascicolo 11.4.5/101/2011, presentata da MEZZADRI MAJANI Francesco, in qualità di Legale Rappresentante della Società **MAJANI 1796 S.p.A.**, Titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico dell'omonimo stabilimento, comprensiva della dichiarazione che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata ai sensi del D.Lgs.152/99;

VISTA la Relazione Tecnica Istruttoria svolta dall'ARPA – Sezione

Provinciale di Bologna trasmessa alla Provincia di Bologna con Prot. n°PGB0/2011/8771 del 28.06.2011 in atti al PG N. 0116240/2011 del 06.07.2011, vistata in data 04.06.2012 dal Responsabile della U.O. Acqua della Provincia di Bologna;

RISCONTRATO che **Titolare dello scarico** è la Società **MAJANI 1796 S.p.A.** con sede Legale e stabilimento in comune di **Crespellano (BO)** in via **G. Brodolini civ. 16** (C.F. e Partita I.V.A. **02691991208**);

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

DISPONE LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

PG N. 0073490/2000 del 20.06.2000 CL 11.4.5/54/2000 e dei relativi atti di rinnovo PG N. 0038321/2006 del 07.02.2006 CL 11.4.5/370/2003 e PG N. 0245957/2007 del 20/07/2007 CL 11.4.5/144/2007

ED AUTORIZZA

la Società **MAJANI 1796 S.p.A.**, nella persona del suo Legale Rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente allo scarico di seguito indicato ed individuato con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

***Scarico** esistente, nel Fosso Chiesa Nuova (di competenza del Consorzio di Bonifica Renana), di **acque reflue industriali** costituite dalle acque di raffreddamento delle macchine per le lavorazioni di raffinazione dell'impasto e temperaggio in automatico del cioccolato. La qualità dell'acqua scaricata nel fosso risulta essere la stessa di quella prelevata dal pozzo, salvo che per una modesta variazione di temperatura (+ 2° circa).*

con le seguenti note e prescrizioni:

1. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 Parte Terza;
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - il pozzetto d'ispezione e prelievo dovrà essere tenuto in buono stato e, sempre, accessibile agli organi di controllo;
 - lo scarico non dovrà mai produrre inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli.
3. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
4. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il ripristino della situazione autorizzata.

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dal Consorzio della Bonifica Renana, quale ente

gestore del corpo idrico ricettore dello scarico.

A tal fine il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica della immissione richiedendo al Consorzio della Bonifica Renana il parere idraulico-irriguo previsto dalla L.R. 4/2007 art. 4 e, non appena rilasciato, a trasmetterne copia all'Amministrazione Provinciale.

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, ha validità quattro anni dalla data di rilascio del presente atto;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, sei mesi prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Provinciale di Bologna;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a € 316,00 di cui € 26,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 290,00 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica.

La presente autorizzazione sarà notificata al Titolare dello scarico e trasmessa in copia all'A.R.P.A. - Distretto Territoriale di Montagna ed al Consorzio della Bonifica Renana.

La Dirigente del Servizio

Tutela Ambientale e Sanzioni

(Dr.ssa Valentina Beltrame)

Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e dello scarico;

Copia precedente autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/99 con atto PG N. 0073490/2000 del 20/06/2000 CLASSIFICA 11.4.5/54/2000;

Copia atto di rinnovo autorizzazione allo scarico PG N. 0038321/2006 del 07/02/2006 CL 11.4.5/370/2003;

Copia atto di rinnovo autorizzazione allo scarico PG N. 0245957/2007 del 20/07/2007 CL 11.4.5/144/2007.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MAJANI 1796 Spa

Produzione e commercializzazione di prodotti a base di cioccolato e frutta secca tostata

Comune di Valsamoggia, via G. Brodolini n° 16, Loc. Crespellano

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura.

Prescrizioni

Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'AUA DET-AMB-2016-1423 del 12/05/2016.

Lo scarico di acque reflue domestiche è sempre ammesso in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107 comma 2 del D. Lgs 152/06 e della DGR 1053/2003 a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal regolamento del Servizio Idrico Integrato; in particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere del Comune di Valsamoggia Prot. 23306/2016 riportato di seguito nel presente allegato B e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- copia precedente parere del Comune di Valsamoggia Prot. 23306/2016 rilasciato in data 05/05/2016.

Pratica Sinadoc 5117/2020

Documento redatto in data 04/06/2020



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Qualità Programmazione Territoriale

Servizio Lavori Pubblici, Mobilità, Ambiente

TRASMISSIONE TRAMITE
PROTOCOLLO INTERNO

SPETT.LE SUAP ASSOCIATO
DEI COMUNI VALSAMOGGIA E M.TE S. PIETRO

OGGETTO: **D.P.R. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto "Majani 1796 s.p.a.", Via Brodolini n. 16, Loc. Crespellano (Suap n. 1736/2015). Trasmissione parere.**

Vista la documentazione, pervenuta allo scrivente Comune al prot. n. 47347 del 19/09/2015, da parte dello SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro e successiva integrazione del 65783 del 24/12/2015.

Preso atto del successivo avvio del procedimento inviato dalla Città Metropolitana di Bologna e pervenuto al prot. n. 51877 del 13/10/2015.

Tenuto conto del parere:

- Hera, quale organo tecnico di supporto della stessa in ambito del servizio fognario e di depurazione agli atti con prot. n. 61664 del 03/12/2015;
- Arpa SINADOC n. 1879/2015 agli atti del Comune al prot. n. 4457 del 27/01/2016, favorevole con prescrizioni.

Dato atto che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", per l'impianto di produzione e commercializzazione di prodotti a base di cioccolato e fritta.

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice rumore

l'insediamento produttivo, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e nella classificazione acustica del territorio approvata con Deliberazione di CC . n. 11 del 25/02/2016, rientra nella Classe V "Aree prevalentemente industriali" ;

b) la matrice scarichi

le acque reflue domestiche originate dell'insediamento di produzione e commercializzazione prodotti base cioccolato e frutta, con sede in Via Brodolini 16 località Crespellano, scaricano in pubblica



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Qualità Programmazione Territoriale

Servizio Lavori Pubblici, Mobilità, Ambiente

fognatura.

Tenuto conto di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, relativa all’impianto denominato “Majani 1796 s.p.a.”, sito in Via Brodolini n. 16”, Loc. Crespellano, vincolato alle seguenti prescrizioni:

- i livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe V “Aree prevalentemente industriali”, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e nella classificazione acustica del territorio approvata con Deliberazione di CC . n. 11 del 25/02/2016;
- sono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate dovrà, prima dell’attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno, ecc. ;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche e tutti i rifiuti originati dall’attività svolta nell’insediamento di Via G. Brodolini, 16, dovranno essere raccolti in appositi contenitori collocati in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli inclusi quelli a carico del gestore del servizio di fognatura e depurazione;
- dovranno essere adottate tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l’Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Qualità Programmazione Territoriale

Servizio Lavori Pubblici, Mobilità, Ambiente

- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, dovrà essere installato apposito misuratore di portata; annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- si informa che l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo; per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, l'ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere all'Ente competente la revoca della relativa autorizzazione;
- il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto terminale di scarico nel ricettore finale, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Cremonini Stefano

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MAJANI 1796 Spa

Produzione e commercializzazione di prodotti a base di cioccolato e frutta secca tostata

Comune di Valsamoggia, via G. Brodolini n° 16, Loc. Crespellano

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione di prodotti a base di cioccolato e frutta secca tostata svolta dalla società MAJANI 1796 Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via G. Brodolini n° 16, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società MAJANI 1796 Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SALDATURA

- Nell'esercizio dell'attività dovrà essere rispettato il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------------	----	--------------------

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione E1, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONI E2A – E2B – E2C
PROVENIENZA: LAVAGGIO STAMPI
EMISSIONE E3
PROVENIENZA: CUOCITORE GELATINE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E4**PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO CIOCCOLATINI – APPLICAZIONE ADESIVO**

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un Registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E5a – E5b**PROVENIENZA: TORREFAZIONE/TOSTATURA**

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	8.50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	20 mg/Nm ³
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ciclone

Qualora se ne rilevasse la necessità potrà essere prescritto un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze organiche.

EMISSIONE E6a – E6b**PROVENIENZA: TORREFAZIONE/TOSTATURA**

Portata massima	6700 Nm ³ /h
Altezza minima	8.50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	20 mg/Nm ³
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ciclone

Qualora se ne rilevasse la necessità potrà essere prescritto un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze organiche.

EMISSIONE E8**PROVENIENZA: CARICO – PULIZIA - SPIETRATURA FAVE DI CACAO**

Portata massima	9500 Nm ³ /h
Altezza minima	8.50 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna****Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aooibo@cert.arpa.emr.it

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: CARICO – PULIZIA - SPIETRATURA FAVE DI CACAO

Portata massima 2500 Nm³/h
Altezza minima 8.50 m
Durata massima 4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE C4

PROVENIENZA: BRUCIATORE TOSTATRICE NOCCIOLE – 230 KW

EMISSIONE C5

PROVENIENZA: BRUCIATORE TOSTATRICE CACAO – 200 KW

Poiché nessun impianto di combustione utilizzato nel ciclo produttivo ha potenza termica nominale superiore a 1 MW, non sono presenti medi impianti di combustione. Sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs n°152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) (*) 35 mg/Nm³
Polveri (*) 5 mg/Nm³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento.

EMISSIONI C1 – C2 – C3 - E7

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO AMBIENTI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E9 deve essere comunicata ad ARPAE con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E9 e comunque non oltre il 31.03.2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Le prese di campionamento delle emissioni per cui è prevista una periodicità di

analisi dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società MAJANI 1796 Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E5a, E5b, E6a, E6b, E8 ed E9.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MAJANI 1796 Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di modifica sostanziale dell'AUA vigente, in atti al PG/2020/17879 del 04/02/2020.

Pratica Sinadoc 5117/2020

Documento redatto in data 04/06/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MAJANI 1796 Spa

Produzione e commercializzazione di prodotti a base di cioccolato e frutta secca tostata

Comune di Valsamoggia, via G. Brodolini n° 16, Loc. Crespellano

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto il parere favorevole con prescrizioni alla valutazione di impatto acustico, espresso in sede di rilascio della precedente AUA dal Comune di Valsamoggia in data 05/05/2016, Prot. 23306/2016 (vedi copia unita all'Allegato B del presente provvedimento).
- Visto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato in riferimento alla prosecuzione senza modifiche per la matrice impatto acustico nell'ambito del presente procedimento.

Prescrizioni

1. I livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe V "Aree prevalentemente industriali", in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e nella classificazione acustica del territorio approvata con Deliberazione di CC . n. 11 del 25/02/2016;
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione allegata alla domanda di modifica sostanziale dell'AUA vigente, in atti al PG/2020/17879 del 04/02/2020.

Pratica Sinadoc 5117/2020

Documento redatto in data 04/06/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.